

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E  
SERVIZI TERRITORIALI

Oggetto: L.R. n. 16/1990, art. 10 – Disposizioni per l'autorizzazione di azioni formative e per l'ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell'offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.).

- VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;
- VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come modificata e integrata dalla legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l'adozione del presente provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);
- VISTA la DGR n. 1536 del 07/12/2016 – Articoli 4 e 9 L.R. 20/2001. Istituzione dei Servizi della Giunta regionale;
- VISTA la DGR n. 1665 del 30/12/2016 – Articolo 28 della L.R. n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali;
- VISTA la DGR n. 31 del 25701/2017 – Istituzione delle posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi;
- VISTA la DGR n. 152 del 24/02/2017 – Art. 28 della Legge Regionale n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali;
- VISTA la DGR n. 371 del 10/04/2017 – Parziale modifica dell'assetto delle strutture della Giunta regionale definito con deliberazioni n. 1536/2016 e n. 31/2017;
- VISTA la DGR n. 970 del 07/08/2017 – L.R. n. 20/2001. Parziale modifica dell'assetto delle strutture della Giunta Regionale definito con deliberazione n. 1536/2016 en. 31/2017.

DECRETA

- 1) di emanare le disposizioni per l'autorizzazione di azioni formative e per l'ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell'offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA), nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 992 del 29/08/2017, così come riportate nell'Allegato A al presente atto del quale costituisce parte integrante;
- 2) di stabilire che il termine per la presentazione delle domande decorre dal giorno



successivo all'approvazione del presente atto;

- 3) di nominare i seguenti Responsabili di procedimento della gestione:
- Caprari Novella, per la Sede territoriale della formazione di Ancona (codice bando siform AUTFORMAN)
  - Urbinati Giuliana, per la Sede territoriale di Pesaro-Urbino (codice bando siform AUTFORMPU)
  - Deborah Mucci, che si avvarrà del funzionario istruttore Moschini Alessandro, per la Sede Territoriale della formazione di Macerata (codice bando siform AUTFORMMC)
  - Mattioli Vittoria, per la Sede territoriale della formazione di Fermo (codice bando siform AUTFORMFM)
  - Di Mattia Marina, per la sede territoriale della formazione di Ascoli Piceno (codice bando siform AUTFORMAP)
- 4) di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
- 5) di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo di allegati, con la pubblicazione nel portale della Regione Marche [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it) ai seguenti link: [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio)  
[www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei](http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei) e, nell'Home page, alle sezioni "Opportunità per il territorio" e "Informazione & Trasparenza" alla voce "Bandi di finanziamento", precisando, che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, sul BUR Marche.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### A ) **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- **Legge del 21 dicembre 1978, n. 845:** “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- **L.R. del 26 marzo 1990, n. 16:** “Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale”;
- **Regolamento Regionale del 5 agosto 1992, n. 33:** “Disciplina Amministrativa e contabile delle attività di formazione professionale”;
- **L.R. del 10 agosto 1998, n. 31:** “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2”;
- **L.R. n. 20 del 28/12/2010** il cui art. 23 modifica l’art. 12 della legge regionale 26/03/1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale);
- **Legge del 7 aprile 2014 n. 56:** “Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni”;
- **L.R. n. 13 del 03/04/2015** “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”;
- **D.G.R. n. 721 del 13/06/2005:** “D.M. 174/2001. Standard minimi di competenze professionali – approvazione del regolamento integrativo del dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM) n. 62 del 17/01/2001 e integrazione alla DGR 2164/2001”;
- **D.G.R. n. 974 del 16/07/2008:** “Integrazione del regolamento istitutivo del dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche”;
- **D.G.R. n. 987 del 15 giugno 2009:** “Accreditamento delle strutture formative – Applicazione delle disposizioni della D.G.R. n. 974/2008 alle iniziative formative autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. 16/90 e s.m.”;
- **D.G.R. n. 802 del 04/06/2012:** “Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009”, di seguito denominato “Manuale”;
- **D.G.R. n. 1412 del 22/12/2014:** “Istituzione del Repertorio regionale dei profili professionali”;
- **Decreto del dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n. 676/SIM del 29/12/2014:** “Approvazione dei contenuti del Repertorio regionale dei profili professionali”;
- **D.G.R. n. 487 del 23/05/2016:** “Approvazione delle linee guida per lo sviluppo della formazione individuale a catalogo (catalogo regionale FORM.I.CA ). Revoca della D.G.R. n. 1644/2011.
- **D.G.R. n. 1280 del 24/10/2016:** “Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020”.



- **D.G.R. n. 992 del 29/08/2017:** “L.R. n. 16/1990, articolo 10 – Disposizioni per l’autorizzazione di azioni formative e per l’ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.) – Revoca DGR n. 487/2016”.

## **B. MOTIVAZIONE**

L’art. 10, comma 2 e 3 della L.R. n. 16/90 ha conferito alle Amministrazioni Provinciali l’esercizio della funzione di autorizzare le iniziative di formazione professionale volte al rilascio di attestati di qualifica validi ai fini del collocamento.

Con la Legge n. 56/2014 e con il Decreto Legislativo n. 150/2015 è stato avviato il processo di trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale. La Regione Marche con la L.R. n. 13/2015 ha approvato le disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative e con successiva DGR n. 191/2016 ha approvato le disposizioni per il trasferimento alla Regione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire in attuazione degli artt. 2 e 3 della L.R. 13/2015, tra cui quelle afferenti alla formazione professionale.

Con il trasferimento dalle Province alla Regione della funzione relativa alla formazione professionale si rende necessario avviare un percorso volto a razionalizzare e rendere omogenee, in tutto il territorio regionale, le procedure di autorizzazione delle attività formative ai sensi della L.R. n. 16/1990.

Considerato, inoltre, che ai sensi della DGR n. 487 del 23/05/2016, i corsi presenti nel Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale (denominato FORM.I.CA.) si configurano come corsi autorizzati, con un iter procedimentale, di fatto, “replicato” rispetto a quello di attuazione della citata L.R. 16/90, si reputa opportuno adottare, in una logica di semplificazione amministrativa, una procedura unica di autorizzazione dei corsi di formazione che porta poi, come conclusione, all’ammissione al Catalogo regionale FORM.I.CA.

Questa nuova procedura è stata condivisa con la Commissione Regionale Lavoro nella seduta del 28 luglio 2017, che ha visto convocate le rappresentanze specialistiche in materia di formazione dei componenti della CRL.

Con DGR n. 992 del 29/08/2017 sono state adottate le disposizioni per l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 16/1990, di azioni formative e per l’ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.) ed è stata revocata la DGR n. 487/2016.

Con il presente decreto si procede all’attuazione delle disposizioni approvate con DGR n. 992/2017 prevedendo le seguenti modalità operative:

- le domande di autorizzazione e di ammissione al Catalogo Regionale dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica senza soluzione di continuità;
- l’autorizzazione all’attuazione dei progetti formativi avverrà con cadenza trimestrale: due mesi per la presentazione dei progetti e il mese successivo per il rilascio



- dell'autorizzazione e inserimento nel Catalogo regionale;
- il termine per la presentazione delle domande decorrerà dal giorno successivo all'approvazione del presente atto;
  - non sono ammessi nel Catalogo Regionale, ma sono validi al fine del rilascio dell'autorizzazione e con i seguenti limiti, i corsi di seguito indicati:
    - corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS): ogni ente di formazione può presentare n. 1 corso all'anno per ogni sede di ciascun servizio territoriale della formazione. Le domande di autorizzazione per i corsi di Operatore Socio Sanitario vanno presentate in via esclusiva nella prima scadenza utile dell'anno.
    - corsi per Operatore di nidi domiciliari: si procederà all'autorizzazione di n. 1 corso di qualifica e n. 2 corsi di aggiornamento all'anno per ogni sede di ciascun servizio territoriale della formazione. Per i progetti formativi relativi ai corsi per Operatore di nidi domiciliari verranno stilate ogni anno n. 5 graduatorie per i corsi di qualifica e n. 5 graduatorie per i corsi di aggiornamento. Le domande di autorizzazione per i corsi per Operatore di nidi domiciliari vanno presentate in via esclusiva nella prima scadenza utile dell'anno.

Con il presente atto si procede, altresì, alla nomina dei Responsabili di procedimento della gestione, come di seguito indicato:

- Caprari Novella, per la Sede territoriale della formazione di Ancona (codice bando siform AUTFORMAN)
- Urbinati Giuliana, per la Sede territoriale di Pesaro-Urbino (codice bando siform AUTFORMPU)
- Deborah Mucci, che si avvarrà del funzionario istruttore Moschini Alessandro, per la Sede Territoriale della formazione di Macerata (codice bando siform AUTFORMMC)
- Mattioli Vittoria, per la Sede territoriale della formazione di Fermo (codice bando siform AUTFORMFM)
- Di Mattia Marina, per la sede territoriale della formazione di Ascoli Piceno (codice bando siform AUTFORMAP)

Il presente decreto verrà pubblicato sul BURM e nel portale della Regione Marche ai seguenti link:

[www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio)

[www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei](http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei)

e nell'Home page, alle sezioni "Opportunità per il territorio" e "Informazione & Trasparenza", alla voce "Bandi di finanziamento".

### **C. ESITO DELL'ISTRUTTORIA**

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all'adozione del presente decreto avente ad oggetto:

L.R. n. 16/1990, articolo 10 – Disposizioni per l'autorizzazione di azioni formative e per l'ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell'offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.).



Il responsabile del procedimento

(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente

- Allegato A





REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE  
*SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE*  
*P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione*  
*e Servizi per il Mercato del lavoro (Centri impiego)*

ALLEGATO A al DDPF n. 459/IFD del 31 agosto 2017

**DISPOSIZIONI  
PER L'AUTORIZZAZIONE, AI SENSI  
DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 16/1990,  
DI AZIONI FORMATIVE E PER  
L'AMMISSIONE DELLE STESSE AL  
CATALOGO REGIONALE  
DELL'OFFERTA FORMATIVA A  
DOMANDA INDIVIDUALE (FORM.I.CA.)**

## **INDICE**

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Catalogo Regionale FORM.I.CA.

Art. 3 – Azioni formative libere

Art. 4 – Soggetti ammessi alla presentazione delle domande

Art. 5 – Obblighi del soggetto attuatore

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione delle domande

6.1 Riedizioni di azioni formative autorizzate nella stessa sede territoriale

6.2 Riedizioni di azioni formative autorizzate in diversa sede territoriale

Art. 7 – Durata dei progetti formativi

Art. 8 – Disposizioni particolari

Art. 9 – Criteri di ammissibilità dei progetti

Art. 10 – Criteri di valutazione dei progetti

Art. 11 – Motivi di esclusione

Art. 12 – Gestione dell'attività formativa

12.1 Criteri generali

12.2 Durata

12.3 Costi delle attività formative

12.4 Requisiti degli allievi e frequenza ai corsi

12.5 Orario e svolgimento dei corsi

12.6 Assicurazione

12.7 Stage

12.8 Fad

12.9 Personale

12.10 Pubblicizzazione

Art. 13 – Utilizzo del catalogo regionale

Art. 14 – Vigilanza e sanzioni

Art. 15 – Tutela della privacy

Art. 16 – Responsabile del procedimento

Art. 17 – Riferimenti normativi

Art. 18 – Clausola di Salvaguardia

Allegati A1, A2, A3



## **Normativa di riferimento**

**Legge del 21 dicembre 1978, n. 845:** “Legge quadro in materia di formazione professionale”;

**L.R. del 26 marzo 1990, n. 16:** “Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale”;

**Regolamento Regionale del 5 agosto 1992, n. 33:** “Disciplina Amministrativa e contabile delle attività di formazione professionale”;

**L.R. del 10 agosto 1998, n. 31:** “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2”;

**L.R. n. 20 del 28/12/2010** il cui art. 23 modifica l’art. 12 della legge regionale 26/03/1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale);

**Legge del 7 aprile 2014 n. 56:** “Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni”;

**L.R. n. 13 del 03/04/2015** “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”;

**D.G.R. n. 721 del 13/06/2005:** “D.M. 174/2001. Standard minimi di competenze professionali – approvazione del regolamento integrativo del dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM) n. 62 del 17/01/2001 e integrazione alla DGR 2164/2001”;

**D.G.R. n. 974 del 16/07/2008** “Integrazione del regolamento istitutivo del dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche”;

**D.G.R. n. 987 del 15 giugno 2009:** “Accreditamento delle strutture formative – Applicazione delle disposizioni della D.G.R. n. 974/2008 alle iniziative formative autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. 16/90 e s.m.”;

**D.G.R. n. 802 del 04/06/2012:** “Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009”, di seguito denominato “**Manuale**”;

**D.G.R. n. 1412 del 22/12/2014:** “Istituzione del Repertorio regionale dei profili professionali”;

**Decreto del dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n. 676/SIM del 29/12/2014:** “Approvazione dei contenuti del Repertorio regionale dei profili professionali”;

**D.G.R. n. 487 del 23/05/2016:** “Approvazione delle linee guida per lo sviluppo della formazione individuale a catalogo (catalogo regionale FORM.I.CA.). Revoca della D.G.R. n. 1644/2011.

**D.G.R. n. 1280 del 24/10/2016:** “Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020”.

**D.G.R. n. 992 del 29/08/2017:** “L.R. n. 16/1990, articolo 10 – Disposizioni per l’autorizzazione di azioni formative e per l’ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.) – Revoca DGR n. 487/2016”.

## ART. 1 - FINALITÀ

I corsi "liberi" costituiscono azioni formative che i soggetti, pubblici o privati, abilitati a somministrarle, possono svolgere anche senza il sostegno di finanziamenti pubblici.

I corsi liberi sono finalizzati al rilascio di attestati di qualifica, di specializzazione o di aggiornamento validi ai fini del collocamento, o di attestati di idoneità e di abilitazione, previsti da normative nazionali.

Lo svolgimento di tali azioni va autorizzato ai sensi della L.R. 16/90 art.10 c. 2, e successive integrazioni e modificazioni, e delle conseguenti disposizioni regionali. Qualora si intenda promuovere e realizzare azioni di formazione professionale, sempre senza il sostegno del finanziamento pubblico, che non prevedono il rilascio di qualifiche, specializzazioni o abilitazione, e che hanno una durata ricompresa entro le 100 ore complessive, è comunque necessario darne preventiva comunicazione all'Amministrazione Regionale (L.R. 16/90 art. 10 c.1).

## ART. 2 - CATALOGO REGIONALE FORM.I.CA.

I corsi liberi autorizzati vanno a comporre il **Catalogo Regionale unico e valido per tutto il territorio regionale dell'offerta formativa a domanda individuale** denominato **FORM.I.CA.** (Formazione Individuale a Catalogo)<sup>1</sup>.

Il catalogo si articola in sezioni:

- per tipologia dei corsi:

**SEZIONE 1 Formazione continua e formazione permanente**

**SEZIONE 2 Alta formazione** che si divide in due sottosezioni:

- Sottosezione post-diploma;
- Sottosezione post-laurea.

- per ambito territoriale:

**SEZIONE TERRITORIALE di Ancona**

**SEZIONE TERRITORIALE di Pesaro-Urbino**

**SEZIONE TERRITORIALE di Macerata**

**SEZIONE TERRITORIALE di Fermo**

**SEZIONE TERRITORIALE di Ascoli Piceno**

Il Catalogo Regionale è consultabile al sito: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio>

Il nuovo Catalogo sostituisce il precedente approvato con DDPF n. 195/FOP del 2/09/2013.

## ART. 3 – AZIONI FORMATIVE LIBERE

L'autorizzazione è concessa per i seguenti corsi di formazione professionale:

**CORSI DI QUALIFICA:** (N/QA-N/QB)

Sono finalizzati a conseguire livelli professionali non posseduti in precedenza e devono avere una durata complessiva non inferiore alle 400 ore e non superiore alle 2400 ore; tali corsi consentono il rilascio, previo superamento dell'esame finale, di un attestato di qualifica valido ai sensi della legge n. 845 del 21.12.78 e della L.R. n. 16/90.

---

<sup>1</sup> Ai sensi della DGR n. 487 del 23/05/2016, Allegato A.

I progetti formativi relativi a corsi biennali vanno presentati in un'unica soluzione senza la necessità di suddividere il corso in due progetti formativi uno per ciascuna annualità.

Possono essere di:

1° livello: rivolti a persone che hanno assolto l'obbligo formativo, ma risultano privi di qualsiasi qualifica professionale;

2° livello: rivolti a persone in possesso di:

- diploma di scuola media superiore o laurea, *oppure*
- esperienza almeno biennale di lavoro, *oppure*
- qualifica di 1° livello.

3° livello: rivolti a persone che frequentano corsi post laurea o corsi integrati a percorsi di studi universitari (diplomi universitari)

### **CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: (N/SP)**

Sono finalizzati all'apprendimento di conoscenze ed all'acquisizione di capacità ulteriori rispetto alla qualifica conseguita e devono avere una durata complessiva non inferiore alle 300 ore e non superiore alle 800 ore, salvo diversa durata prevista da specifiche disposizioni normative; tali corsi consentono il rilascio, previo superamento dell'esame finale, di un attestato di specializzazione valido ai sensi della legge n. 845 del 21.12.78 e della L.R. n. 16/90.

Sono rivolti ad allievi che possiedono uno dei seguenti requisiti:

- Qualifica professionale di 1° e 2° livello, unitamente ad una esperienza lavorativa di almeno 4 mesi nel settore in cui si innesta la specializzazione;
- Esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si innesta la specializzazione;
- Diploma di Scuola Media Superiore o laurea attinenti il settore in cui si innesta la specializzazione.

### **CORSI ABILITANTI: (B/AB)**

Sono finalizzati all'acquisizione di specifica idoneità per l'iscrizione ai ruoli, albi, ecc. secondo leggi nazionali e/o decreti ministeriali.

Tali corsi consentono il rilascio, previo superamento dell'esame finale, di un attestato di idoneità valido ai sensi delle rispettive leggi che ne fissano criteri e contenuti. La loro durata è stabilita dalle norme vigenti in materia.

### **CORSI DI AGGIORNAMENTO (B/AI)**

Sono finalizzati all'aggiornamento professionale. La loro durata, di norma, è compresa tra le 36 e le 100 ore.

L'attestato rilasciato al termine di questa tipologia di azione formativa è di **frequenza** (valido ai sensi della normativa di rispettivo riferimento che fissa criteri e contenuti).

Per quanto concerne la denominazione dei corsi di cui sopra, la durata e i codici si rinvia al **"Tabulato delle qualifiche regionali"** adottato dalla Giunta della Regione Marche all'interno del quale va individuata la denominazione più rispondente al tipo di corso che si intende realizzare.

Il Tabulato delle qualifiche regionali è consultabile al sito [www.istruzioneformazione.lavoro.marche.it](http://www.istruzioneformazione.lavoro.marche.it).

La progettazione dei percorsi formativi deve fare riferimento, ferma restando la modulistica Siform disponibile, alle UC laddove esistenti nel **Repertorio Regionale dei profili professionali**, istituito con DGR n. 1412 del 22/12/2014 ed approvato con Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n. 676/SIM del 29/12/2014, consultabile al seguente sito: [janet.regione.marche.it](http://janet.regione.marche.it) sezione: RepertorioProfiliProfessionali.

Il Progetto formativo deve prevedere:

1. Denominazione
2. Settore di riferimento
3. Descrizione: programma didattico e metodologia
4. La denominazione dell'Ente attuatore

5. La sede di svolgimento
6. Durata (di cui FAD o stage)
7. Il costo complessivo del corso (non comprensivo del costo FAD nel caso di utilizzo della didateca Marlene);
8. Il prezzo di iscrizione e di partecipazione richiesto a ciascun allievo;
9. Il numero di allievi previsti: minimo e massimo
10. Docenti previsti
11. Requisiti di accesso (titolo di studio richiesto come requisito preferenziale)
12. Certificazione finale conseguibile
13. Eventuale possibilità di riconoscimento di crediti formativi in ingresso ed i relativi criteri di riconoscimento
14. Eventuali misure di accompagnamento/orientamento individuali
15. Opportunità sul mercato del lavoro

#### **ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Possono presentare domanda di autorizzazione a svolgere azioni formative libere le strutture formative pubbliche (ad eccezione dei Servizi territoriali regionali per la Formazione) o private aventi sede legale o operativa nel territorio della Regione Marche, che alla data di presentazione della domanda:

- risultino accreditate, presso la Regione Marche, ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 62 del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/09/2001 e s.m.i., per la macrotipologia formativa “formazione superiore” e/o “formazione continua”;
- non accreditate alla sola condizione che alla data di presentazione della domanda di autorizzazione abbiano presentato la richiesta di accreditamento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 868 del 24/07/2006.

Sono esclusi dall’obbligo di accreditamento le imprese, pubbliche e private, che svolgono attività formativa per i propri dipendenti. Sono altresì escluse dall’obbligo di accreditamento le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio.

Non è consentita la presentazione di progetti da parte di strutture formative per le quali la Regione Marche ha sospeso l’accreditamento per la relativa macrotipologia secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1449 del 28/10/2003.

Qualora il progetto sia proposto da più soggetti, i partner dovranno essere tutti accreditati o aver chiesto l’accreditamento (ad eccezione delle imprese che non ricoprono il ruolo di capofila e che non erogano direttamente la formazione) e costituire o dichiarare l’intenzione di costituire, ad autorizzazione concessa, un’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o di Scopo (ATS) indicando, sin dal momento della presentazione del progetto, il soggetto capofila e attuatore.

La costituzione in ATI o ATS deve avvenire per atto pubblico oppure mediante scrittura privata autenticata da un notaio che indichi chiaramente i ruoli, funzioni, diritti e doveri reciproci.

Il mandato di rappresentanza conferito al Capofila può essere inserito nella stessa scrittura privata autenticata di costituzione dell’ATI; l’atto va sempre registrato c/o l’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale.

In caso di associazioni temporanee costituite con scrittura privata autenticata deve essere utilizzato lo “schema – tipo” di atto costitutivo allegato al “Manuale”.

#### **ART. 5 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE**

Nell’attuazione delle azioni formative libere il soggetto attuatore ha i seguenti obblighi, ove applicabili:

- a) garantire la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti d'opera e prestazione professionale nei confronti del personale a vario titolo impegnato nell'iniziativa formativa e nella sua gestione ad ogni livello. Ciò comprende tra l'altro l'impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla disciplina generale delle incompatibilità e del cumulo di impieghi e di incarichi a pubblici dipendenti;
- b) applicare al personale dipendente, con rapporto di lavoro subordinato, i contratti collettivi di categoria e di stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa (INPS, INAIL e quanto previsto per specifici casi) esonerando espressamente l'Amministrazione Regionale da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle stesse assicurazioni;
- c) applicare ai prestatori le tipologie di contratto e i conseguenti obblighi previdenziali previsti dalla vigente normativa, in ragione della natura delle prestazioni richieste, indicando in ogni caso termini e modalità di corresponsione del compenso;
- d) consentire al servizio ispettivo e ai funzionari autorizzati dalla Regione Marche e agli ispettori del lavoro e ad ogni altro organismo preposto ai controlli previsti dalla normativa vigente, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la corretta realizzazione dell'iniziativa formativa e dei correlati aspetti amministrativi, gestionali e contabili;
- e) comunicare tutte le informazioni e i dati richiesti dalla Regione Marche;
- f) predisporre i registri obbligatori per la prescritta vidimazione;
- g) nel caso di stage, stipulare apposita convenzione con l'impresa ospitante e comunicare alla Regione Marche, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e all'INAIL, con almeno 8 giorni di anticipo, luogo e data di inizio dell'eventuale stage secondo le modalità previste dall'iniziativa formativa;
- h) disporre di laboratori idonei per lo svolgimento di lezioni pratiche afferenti i contenuti didattici che si intende sviluppare;
- i) mettere a disposizione degli allievi il materiale didattico, le attrezzature, i servizi e quant'altro previsto dal progetto;
- j) attuare ore di 60 minuti;
- k) rispettare le disposizioni della Legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili;
- l) utilizzare per la gestione dell'attività formativa il Sistema informativo della formazione professionale (**SIFORM2**), inserendo il monitoraggio della gestione e rendicontazione delle azioni formative in applicazione alle disposizioni del "Manuale";
- m) rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. utilizzando aule e/o laboratori idonei ove svolgere le attività previste nei progetti formativi autorizzati dalla Regione Marche. Detta idoneità deve risultare dal verbale di ispezione e constatazione rilasciato dalla competente ASUR o da altro soggetto previsto dalle norme vigenti, e deve:

- contenere l'indicazione del numero massimo degli allievi che possono usufruire delle aule e dei laboratori;
- essere corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto attuatore o del titolare del diritto di proprietà del locale attestante che dalla data del rilascio del certificato di idoneità locali al momento dell'utilizzo delle aule e/o dei laboratori adibiti all'attività del progetto, nelle stesse non sono state effettuate modifiche tali da far venire meno l'idoneità.

In relazione alla peculiarità dell'azione formativa, per alcuni locali adibiti ad uso didattico, può essere ritenuta sufficiente, dalla Regione Marche, l'attestazione di idoneità rilasciata, con riferimento all'ordinario utilizzo dei locali, da un Organismo pubblico diverso dall'ASUR o da una perizia giurata di un professionista abilitato (ingegnere o altro soggetto abilitato): tale attestazione dovrà comunque contenere l'indicazione dell'idoneità dei locali anche con riferimento al numero dei soggetti che vi accederanno per le attività formative; tali attestazioni possono essere prodotte, in sostituzione di quella ASUR, allorché la formazione frontale, nella modalità della esercitazione pratica con la presenza di un docente non è erogata in un locale normalmente adibito ad uso didattico, ma ad esempio in un luogo di lavoro ove, di norma, può essere effettuata l'attività di stage, atteso che per lo stage non è richiesta alcuna attestazione di idoneità.

- n) rispettare, per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, quanto previsto dal Manuale regionale di cui alla D.G.R. n. 802/2012 e s.m.i., che si intendono in questa sede integralmente richiamate.
- o) comunicare obbligatoriamente tramite PEC ai Servizi territoriale della formazione della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e Servizi per il Mercato del lavoro (Centri impiego), l'avvio delle attività formative e l'avvenuto inserimento di tutte le informazioni previste nel SIFORM2, almeno 10 giorni prima del primo giorno di aula. La mancata comunicazione implica la segnalazione alla P.O. Accreditamento.

## **ART. 6 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema informatico **SIFORM2** accessibile all'indirizzo internet <https://siform2.regione.marche.it>

In caso di difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica, gli utenti potranno contattare il servizio di assistenza raggiungibile all'indirizzo email: [siform@regione.marche.it](mailto:siform@regione.marche.it) oppure al numero telefonico 071/8063442.

Per accedere al sistema informatico SIFORM2 l'utente deve disporre di apposite credenziali di tipo "forte" ovvero credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di persona con documento di identità. Sono supportate le seguenti modalità: SPID, CNS – carta nazionale dei servizi e Pin Cohesion.

Ciascun utente si dovrà autenticare al SIFORM2 come persona fisica e successivamente come legale rappresentate od operatore di un'impresa.

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica, **senza soluzione di continuità**, selezionando uno dei codici bando Siform di seguito indicati:

**AUTFORMAN** per la sezione territoriale di Ancona

**AUTFORMPU** per la sezione territoriale di Pesaro Urbino

**AUTFORMMC** per la sezione territoriale di Macerata

**AUTFORMFM** per la sezione territoriale di Fermo

**AUTFORMAP** per la sezione territoriale di Ascoli Piceno

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, al momento della creazione della domanda, occorre digitare nell'apposito campo il codice numerico riportato sulla marca da bollo utilizzata. La marca da bollo va annullata e conservata agli atti.

La domanda ed i relativi progetti potranno essere compilati e modificati a più riprese, avendo l'attenzione di salvare lo stato di compilazione (pulsante "Salva"); fintanto che tale pulsante non verrà premuto, i dati non saranno salvati.

L'utente dovrà trasmettere telematicamente la seguente documentazione:

- 1) la domanda di autorizzazione (Allegato A1 o A2 a seconda dei casi);
- 2) il/i progetto/i formativo/i;

- 4) la dichiarazione (Allegato A3) dei legali rappresentanti dei singoli soggetti partecipanti all'ATI/ATS;
- 5) nel caso di ATI o ATS già costituite, copia dell'atto di costituzione regolarmente registrato;
- 6) la copia della richiesta di accreditamento per la macrotipologia richiesta presentata alla Regione Marche qualora il soggetto attuatore non sia ancora accreditato ai sensi della D.G.R. n. 868 del 24/07/2006.

Ciascun progetto e le dichiarazioni di cui agli allegati A1, A2 e A3 vanno generate direttamente da SIFORM2 attraverso l'apposita funzione e **firmati digitalmente**.

La firma digitale va effettuata in locale sul pc dell'utente, pertanto i documenti generati vanno salvati in locale, firmati digitalmente e caricati sul SIFORM2.

In caso di ATI/ATS non costituita, i vari progetti vanno firmati da tutti i componenti (capofila e partners).

Per ciascun progetto formativo va allegata una sola copia firmata digitalmente.

Data l'introduzione della firma digitale, non è necessario allegare copie di documenti di identità.

Al termine della compilazione l'utente dovrà:

- 1) convalidare la domanda per verificare la corretta compilazione di tutti i campi obbligatori
- 2) effettuare l'invio telematico della domanda convalidata.

A seguito dell'invio telematico verranno assegnati alla domanda un identificativo univoco e data ed ora di effettuazione dell'operazione.

Con l'assegnazione della data e dell'ora di trasmissione telematica, la domanda si considererà correttamente presentata.

Successivamente la domanda verrà protocollata e trasmessa telematicamente al responsabile del procedimento.

**Ogni ente di formazione pubblico o privato, in forma singola o associata, può presentare nel primo e nel secondo bimestre un numero massimo di 10 progetti formativi.**

Qualora l'Ente proponente abbia intenzione di realizzare lo stesso identico progetto su diverse sedi dei servizi territoriali, lo stesso è tenuto a presentare il primo progetto in uno dei codici bando siform sopra citato relativo ad una delle sezioni territoriali prescelte e, successivamente all'autorizzazione, dovrà **replicare**, su SIFORM2, il progetto per le ulteriori sedi territoriali. Per quanto riguarda le indicazioni operative, si rimanda al paragrafo 6.2.

## **6.1 – Riedizioni di un progetto formativo autorizzato nella stessa sede territoriale**

Riguardo a ciascun progetto formativo già autorizzato, l'Ente proponente può avviare successive **edizioni** provvedendo a:

1. creare una nuova edizione del progetto formativo autorizzato nel sistema informativo SIFORM2. In tale caso non verrà generato un nuovo codice identificativo.
2. SIFORM2 provvederà alla protocollazione automatica della richiesta e la notificherà al responsabile del procedimento del codice bando di riferimento;

3. Il responsabile del procedimento della gestione approverà o meno la richiesta della nuova edizione; la decisione verrà notificata all'Ente tramite comunicazione protocollata inviata via PEC;
4. Ottenuta l'approvazione, l'Ente potrà accedere alle funzioni per la registrazione delle informazioni e documenti necessari all'avvio delle attività formative.

La riedizione di un progetto non necessita di una nuova valutazione e ha la stessa validità temporale del progetto autorizzato.

## **6.2 – Replica di un progetto formativo autorizzato in diversa sede territoriale**

Riguardo a ciascun progetto formativo già autorizzato, l'Ente proponente può replicare il progetto in sedi territoriali differenti:

1. utilizzando l'apposita funzione del sistema informativo SIFORM2, l'Ente dovrà replicare il progetto formativo autorizzato nel codice bando in cui si intende avviare l'azione formativa;
2. l'operazione di replica consentirà la sola selezione del codice bando di destinazione senza possibilità di apportare altre modifiche al progetto;
3. SIFORM2 genererà un nuovo codice identificativo e provvederà alla protocollazione automatica di una comunicazione dell'avvenuta operazione di replica notificandola ai responsabili del procedimento dei codici bando coinvolti;
4. Il nuovo progetto sarà immediatamente inserito nel catalogo e attivo, se quello originario già autorizzato era inserito già nel Catalogo.

La riedizione di un progetto non necessita di una nuova valutazione e ha la stessa validità temporale del progetto autorizzato.

## **ART. 7 – DURATA DEI PROGETTI FORMATIVI**

I progetti formativi ammessi al Catalogo Regionale hanno validità di **24 mesi** dalla data di ammissione, salvo richiesta motivata di cancellazione dal Catalogo da parte dell'Organismo di formazione o rilievi da parte dei soggetti preposti al controllo che ne fanno decadere la validità.

Trascorso tale periodo, il progetto ammesso al Catalogo decade e verrà automaticamente eliminato.

Hanno durata di 24 mesi dalla data di autorizzazione anche i corsi autorizzati non ammessi al Catalogo.

## **ART. 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Non sono ammessi nel Catalogo Regionale i seguenti corsi:

- corsi che già usufruiscono di un finanziamento pubblico;
- corsi finalizzati all'iscrizione ad albi e ordini professionali;
- corsi finalizzati all'abilitazione (esempio: SAB, Acconciatori, OSS, Estetiste, ecc.) per l'esercizio di attività professionali;
- corsi a carattere hobbistico;
- attività formative obbligatorie per legge;
- corsi riferiti all'ambito sanitario e/o socio sanitario (l'esclusione comprende anche gli interventi di riqualifica O.S.S. e i corsi di qualifica/aggiornamento per gli operatori di asili nido).

Le tipologie di corsi previste nell'elenco sopra indicato, ma coincidenti con quelli indicati all'art. 2, non sono ammessi al Catalogo Regionale ma possono essere presentati al fine del rilascio della sola autorizzazione ai sensi della L.R. 16/1990.



Non sono ammessi nel Catalogo Regionale, ma validi al fine del rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 16/1990 e con i seguenti limiti, i corsi di seguito indicati:

- corsi per **Operatore Socio Sanitario (OSS)**: ogni ente di formazione può presentare n. 1 corso all'anno per ogni sede di ciascun servizio territoriale della formazione<sup>2</sup>;  
Le domande di autorizzazione per i corsi per Operatore Socio Sanitario vanno presentate in via esclusiva nella prima scadenza utile dell'anno.
- corsi per **Operatore di nidi domiciliari**: si procederà all'autorizzazione di n. 1 corso di qualifica e n. 2 corsi di aggiornamento all'anno per ogni sede di ciascun servizio territoriale della formazione<sup>3</sup>. Per i progetti formativi relativi ai corsi per Operatore di nidi domiciliari verranno stilate ogni anno n. 5 graduatorie per i corsi di qualifica e n. 5 graduatorie per i corsi di aggiornamento.  
Le domande di autorizzazione per i corsi per Operatore di nidi domiciliari vanno presentate in via esclusiva nella prima scadenza utile dell'anno.

Per quanto concerne i corsi per il rilascio della qualifica di **estetista** (corso base e specializzazione) trovano applicazione gli standard formativi previsti nella nota prot. n. 0297451 del 29/04/2015 della Regione Marche<sup>4</sup>.

Non sono ammessi al Catalogo Regionale e non sono validi al fine del rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 16/1990 i seguenti corsi di formazione:

- corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali sarà prevista apposita disciplina;
- corsi di formazione afferenti il diritto dovere di istruzione e formazione, gli IFTS e l'apprendistato.

**La Regione Marche, ove rilevasse uno specifico fabbisogno formativo sul territorio, si riserva la facoltà, in deroga ai contenuti del presente articolo, di adottare decisioni conseguenti.**

## **ART. 9 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI**

I progetti formativi sono ritenuti ammissibili alla valutazione per l'autorizzazione se:

- 1) presentati secondo le modalità e i termini previsti all'art. 5;
- 2) presentati da soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

## **ART. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI**

L'autorizzazione all'attuazione di progetti formativi e inserimento nel Catalogo regionale avverrà con **cadenza trimestrale: due mesi per la presentazione dei progetti e il mese successivo per il rilascio dell'autorizzazione e inserimento nel Catalogo regionale.**

La prima scadenza decorre dal giorno successivo all'approvazione, con decreto dirigenziale, delle presenti disposizioni.

Concorrono alla determinazione del bimestre, senza la possibilità di procedere alla presentazione delle domande, il mese di agosto ed i 16 giorni che intercorrono tra il 23 dicembre ed il 07 gennaio compresi.

<sup>2</sup> Esempio: n. 1 corso nell'anno 2017, n. 1 corso nell'anno 2018, etc.

<sup>3</sup> Ai sensi della DGR n. 885 del 19/10/2015

<sup>4</sup> Nota prot. n. 0297451 del 29/04/2015 avente ad oggetto: "Parziale rettifica circolare n. 1/2015 ad oggetto "Attività formative riguardanti la qualifica di estetista (corso base e specializzazione)".

La valutazione avviene sulla base dei criteri, di seguito indicati, approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 1148 del 21/12/2015 e previsti dalla D.G.R. n. 487 del 23/05/2017:

<b>Criteri approvati dal CDS</b>	<b>Indicatori di dettaglio</b>	
<b>Qualità (peso 40)</b>	1. Qualità del progetto didattico (QPD)	15
	2. Qualità ed adeguatezza della docenza (QUD)	10
	3. Punteggi accreditamento (ACC)	10
	4. Qualità e adeguatezza dell'attrezzatura prevista (QUA)	5
<b>Efficacia potenziale (Peso 60)</b>	5. Efficacia potenziale dell'intervento proposto rispetto alle finalità programmate (EFF)	60

I punteggi saranno assegnati agli indicatori di dettaglio secondo le seguenti modalità:

### **1. QPD (Qualità del progetto)**

I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio in merito all'organizzazione del percorso formativo, ai contenuti e alle modalità di realizzazione del corso. Verranno pertanto valutati i seguenti elementi:

- a) analisi fabbisogni formativi e professionali
- b) contenuti formativi
- c) presenza di moduli di bilancio di competenze e di orientamento
- d) qualità ed efficacia delle misure di accompagnamento eventualmente previste
- e) presenza di elementi innovativi
- f) modalità di selezione e valutazione degli allievi
- g) descrizione dello stage, dove presente
- h) chiarezza nell'elaborazione progettuale

Il giudizio sarà espresso sulla base della seguente griglia:

- Ottimo = 4 punti
- Buono = 3 punti
- Discreto = 2 punti
- Sufficiente = 1 punto
- Insufficiente = 0 punti

### **2. QUD (Qualità e adeguatezza della docenza)**

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'adeguatezza quali – quantitativa del team di docenti, di codocenti e di tutor previsti. Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:

- a) il titolo di studio
- b) il possesso, da parte dei docenti, della certificazione delle competenze di cui al dispositivo regionale;
- c) la pertinenza del titolo di studio rispetto ai moduli previsti;
- d) l'esperienza didattica e professionale pregressa;
- e) la presenza di un congruo rapporto tra numero di docenti e ore di formazione;
- f) l'utilizzo adeguato di codocenti e tutor;
- g) la rispondenza del team previsto alle finalità del progetto.

I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sulla base della seguente griglia:

- Ottimo > 4 punti

- Buono > 3 punti
- Discreto > 2 punti
- Sufficiente > 1 punto
- Insufficiente > 0 punti

### **3. ACC (Punteggi accreditamento)**

L'indicatore sarà valorizzato sulla base dei punti di cui i singoli proponenti dispongono, ai sensi del vigente dispositivo regionale di accreditamento delle strutture formative, nell'ultimo aggiornamento disponibile dell'elenco delle strutture accreditate.

I punti da considerare sono quelli di cui i proponenti dispongono alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

La quantificazione dell'indicatore sarà effettuata sulla base della seguente griglia:

- Soggetti proponenti con più di 30 punti accreditamento: 4 punti
- Soggetti proponenti che abbiano già completato attività formative e che abbiano 30 punti accreditamento: 3 punti
- Soggetti proponenti nuovi o che non abbiano ancora ultimato nessuna attività formativa: 2 punti
- Soggetti proponenti con punti accreditamento inferiori a 30, ma superiori o pari a 28: 1 punto
- Soggetti proponenti con meno di 28 punti accreditamento: 0 punti.

Nel caso di progetti presentati in ATI, già costituite o da costituire, ACC sarà calcolato facendo riferimento ai singoli componenti dell'ATI e calcolando la media dei punti di accreditamento dei singoli componenti la stessa ATI. La griglia di cui sopra dovrà quindi essere applicata al valore medio dei punteggi posseduti dai componenti dell'ATI.

La media va calcolata con riferimento ai soli soggetti tenuti all'accREDITamento ai sensi delle disposizioni di riferimento. Ai fini della media i soggetti non tenuti all'accREDITamento non rilevano.

- L'arrotondamento della media viene effettuato nella seguente maniera:
  - Al numero intero superiore, nel caso di decimali pari o superiori a x,5000 [esempio: se la media è 27,5000, essa viene arrotondata a 28 (numero intero superiore) e a questo valore si applica la griglia; in questo caso, dunque, il Soggetto proponente otterrà 1 punto (da normalizzare e ponderare) relativamente all'indicatore ACC];
  - Al numero intero inferiore, nel caso di decimali inferiori a x,5000 [es: se la media è 27,4999, essa viene arrotondata a 27 (numero intero inferiore) e a questo valore si applica la griglia; in questo caso, dunque, il Soggetto proponente otterrà 0 punti relativamente all'indicatore ACC].
- Nel caso in cui la media dell'ATI/ATS proponente sia pari a 30, il punteggio dell'indicatore ACC viene attribuito come di seguito specificato:
  - 3 punti, nel caso in cui almeno uno dei componenti dell'ATI/ATS (tenuti all'accREDITamento ai sensi delle presenti disposizioni) abbia già completato attività formative;
  - 2 punti, nel caso in cui nessuno dei componenti dell'ATI/ATS (tenuti all'accREDITamento ai sensi delle presenti disposizioni) abbia ancora ultimato attività formative.

### **4. QUA (Qualità e adeguatezza dell'attrezzatura prevista):**

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'adeguatezza quali-quantitativa dell'attrezzatura prevista e sulla base della seguente griglia:

- attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente adeguata -> 2 punti;
- attrezzatura tecnologicamente o quantitativamente inadeguata -> 1 punto;
- attrezzatura sia tecnologicamente che quantitativamente inadeguata -> 0 punti.

## **5. EFF (Efficacia potenziale dell'intervento proposto rispetto alle finalità programmate):**

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'impatto potenziale del progetto sugli obiettivi esplicitati nelle presenti disposizioni.

La valutazione dell'impatto potenziale consentirà di assegnare i punteggi sulla base della seguente griglia:

- impatto atteso elevato -> 4 punti;
- impatto atteso buono -> 3 punti;
- impatto atteso discreto -> 2 punti;
- impatto atteso modesto -> 1 punto;
- impatto atteso non significativo -> 0 punti.

La valutazione prenderà prioritariamente in considerazione – nell'arco temporale di un anno - i seguenti aspetti:

- grado di soddisfazione degli allievi su precedenti corsi già autorizzati;
- livello occupazionale a 12 mesi dalla conclusione dei corsi già autorizzati.

Il grado di soddisfazione degli allievi su precedenti corsi già autorizzati non verrà preso in considerazione nei primi due bimestri di presentazione dei progetti.

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità e di valutazione, con atto dirigenziale della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e Servizi per il mercato del lavoro (Centri impiego), verrà formalmente concessa l'autorizzazione delle azioni formative libere e l'ammissione al Catalogo Regionale, specificando i motivi di esclusione per le attività ritenute non autorizzabili e/o non ammissibili al Catalogo Regionale.

**Sono ritenuti idonei all'ammissione al catalogo i progetti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60 su 100.**

L'atto dirigenziale sarà pubblicato sul **BURM** e nel portale della Regione Marche **www.regione.marche.it** ai seguenti link:

**<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio>**

**<http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei>**

e nell'Home page, alle sezioni "Opportunità per il territorio" e "Informazione & Trasparenza", alla voce "Bandi di finanziamento".

## **ART. 11 - MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Saranno automaticamente escluse le domande:

- non trasmesse telematicamente tramite il sistema informatico Siform2;
- non firmate digitalmente;
- prive della documentazione indicata all'art. 6;
- presentate da soggetto non ammissibile ai sensi dell'art. 3;
- relative a progetti formativi che prevedono una sede corsuale fuori del territorio della Regione Marche, ad esclusione dello stage;
- relative a progetti formativi di qualifica per Operatore Socio Sanitario (OSS) successive alla prima, di ciascun anno, in ordine cronologico di spedizione, presentate dal medesimo ente di formazione accreditato nella medesima sede del Servizio territoriale della formazione;
- relative ai corsi per Operatore Socio Sanitario presentate al di fuori della prima scadenza utile dell'anno.
- relative ai corsi per Operatore di nidi domiciliari presentate al di fuori della prima scadenza utile dell'anno.

## **ART. 12 – GESTIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA**

### **12.1 Criteri generali**

Per le azioni formative libere autorizzate ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 16/90 le previsioni del "Manuale"<sup>5</sup> costituiscono disposizioni di principio alle quali i soggetti attuatori devono attenersi e trovano applicazione le disposizioni in ordine alla decurtazione del monte crediti così come previste dalla D.G.R. n. 974/2008<sup>6</sup>.

Le spese inerenti la gestione delle azioni formative libere sono a totale carico dei soggetti attuatori, pertanto alla Regione Marche non compete alcun onere finanziario per la realizzazione delle attività di che trattasi.

### **12.2 Durata**

I corsi autorizzati e ammessi al catalogo – così come i corsi autorizzati e non ammessi al catalogo - devono concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio, compresi gli esami finali se previsti, ed entro 24 mesi se i corsi sono biennali, salvo eventuali proroghe debitamente autorizzate dal Dirigente competente.

### **12.3 Costi delle attività formative**

Per i massimali di costo ora allievo delle varie tipologie formative si fa riferimento a quanto previsto all'art. 1.8.1 dell'Allegato B alla DGR n. 802/2012 e al DDPF n. 52/POC del 23/05/2016.

### **12.4 Requisiti degli allievi e frequenza ai corsi**

Possono essere destinatari delle azioni formative cittadini italiani, comunitari e extracomunitari. I cittadini extracomunitari dovranno essere in regola con le normative vigenti in materia di permesso di soggiorno.

Per quanto riguarda il possesso dei titoli di studio richiesti per la frequenza delle specifiche attività formative è possibile l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, solo per i titoli di studio ed esami sostenuti in Italia. Per quelli conseguiti all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore del titolo di studio rilasciata dalla rappresentanza diplomatica – consolare italiana nel paese estero di riferimento.

Per il numero degli allievi, per gli obblighi di frequenza, per la selezione dei partecipanti, qualora sia necessaria, trovano applicazione le disposizioni del Manuale ai punti 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.3, salvo diversa regolamentazione prevista da normativa nazionale e/o regionale.

### **12.5 Orario e svolgimento dei corsi**

Le ore di lezione devono essere della durata di 60 minuti. L'orario di svolgimento delle lezioni non può superare le quaranta ore settimanali e le otto ore giornaliere; per i corsi serali l'orario giornaliero non può essere superiore alle quattro ore e non può protrarsi oltre le ore 22.00<sup>7</sup>, salvo per particolari attività formative e previa autorizzazione dirigenziale.

### **12.6 Assicurazione**

Oltre l'assicurazione I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), obbligatoria a norma di legge, è facoltà dell'organismo gestore stipulare altre polizze per responsabilità civile verso terzi per tutto il periodo corsuale, compreso il periodo di stage laddove previsto<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Si richiama la Premessa alla D.G.R. n. 802 del 04/06/2012.

<sup>6</sup> Ai sensi della D.G.R. n. 987 del 15/06/2009 "Accreditamento delle strutture formative – Applicazione delle disposizioni della D.G.R. n. 974/2008 alle iniziative formative autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 16/90 e s.m.";

<sup>7</sup> Ai sensi del Regolamento Regionale n. 33/1992 "Disciplina amministrativa e contabile delle attività di formazione professionale".

<sup>8</sup> Si richiama al riguardo il paragrafo 2.7.1. *Assicurazioni partecipanti* del "Manuale".

## 12.7 Stage

Non è ammesso lo stage per i corsi di durata inferiore alle 100 ore. Nei restanti corsi lo stage è consentito per il limite massimo del 30% delle ore complessive. Nei corsi con durata superiore le 300 ore lo stage sarà ammesso fino ad un massimo del 40%.

Lo stage, laddove previsto, deve rispondere alle finalità del corso e consentire agli allievi di vivere concretamente la vita aziendale.

Lo stage deve svolgersi in una struttura avente sede nel territorio della Regione Marche, salvo eventuale autorizzazione concessa dal dirigente competente.

Per quanto riguarda la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro degli allievi deve essere inoltrata apposita comunicazione all'I.N.A.I.L. in cui siano indicati i nominativi degli allievi, il periodo di stage, l'azienda presso cui questo si effettua, l'orario giornaliero, le lavorazioni e i macchinari con i quali gli allievi vengono in contatto. Analoga comunicazione deve essere inoltrata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio secondo i termini di cui alla lettera g) dell'art. 4 delle presenti disposizioni.

Sia il soggetto attuatore (ente di formazione) che il soggetto ospitante (azienda) devono indicare la figura di un *tutor* per l'assistenza nelle attività di stage.

Lo stage è svolto sulla base di apposite *convenzioni* stipulate tra i soggetti attuatori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più stage, deve essere allegato un *progetto esecutivo* per ciascuno stage, contenente i seguenti elementi:

- a) obiettivi e modalità di svolgimento dello stage;
- b) i nominativi dei tutor incaricati dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante;
- c) gli estremi identificativi delle assicurazioni;
- d) la durata e periodo di svolgimento dello stage;
- e) il settore aziendale di inserimento.

Prima dell'avvio dello stage il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso alla sede territoriale provinciale che ha rilasciato l'autorizzazione al corso e portato a conoscenza degli allievi interessati.

I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro.

## 12.8 FAD

I corsi potranno prevedere moduli e sessioni di FAD (Formazione a Distanza), coerenti con la natura dell'attività formativa e con il target degli utenti. Tali attività non potranno essere superiori al 30% delle ore dell'intero corso ad eccezione dei corsi di formazione continua dove le suddette attività potranno raggiungere il 50%.

Nel caso di progetti formativi inerenti l'area informatica e l'area linguistica che prevedano la realizzazione di percorsi FAD e/o prodotti didattici che siano già presenti nella didateca Marlene è obbligatorio l'utilizzo dei suddetti prodotti FAD.

## 12.9 Personale

Le figure professionali da prevedere nel progetto formativo sono quelle indicate al paragrafo 1.7 del "Manuale".

Si precisa che è possibile assegnare ad una stessa persona più funzioni nell'ambito di un progetto purché compatibili tra loro per compiti da svolgere, per tempi di svolgimento, per professionalità necessarie; di norma, tale incompatibilità ricorre per le funzioni di docenza, codocenza, tutoraggio nonché di coordinamento e tutoraggio.

Il personale coinvolto nelle attività formative dovrà avere copertura assicurativa a norma di legge ed essere munito delle relative autorizzazioni se previste. Al riguardo, in caso di incarichi a personale esterno, in condizioni di dipendenza dalla Pubblica Amministrazione, deve essere acquisita l'autorizzazione, rilasciata dalla stessa P.A. al suo dipendente, con la quale lo autorizza ad assumere incarichi esterni (D.Lgs. n. 165/2001).

## **12.10 Pubblicizzazione**

Per tutti gli interventi formativi è fatto obbligo al soggetto attuatore di garantire, in coerenza con le previsioni del progetto e le caratteristiche dei destinatari, la massima pubblicizzazione, finalizzata a fornire, a tutti i potenziali interessati, una adeguata informazione attraverso gli avvisi pubblici.

La pubblicità delle azioni formative deve contenere il codice e la denominazione del corso, il decreto dirigenziale di autorizzazione del corso e inserimento al Catalogo Regionale, la dicitura "*corso autorizzato ai sensi dell'art. 10, L.R. n. 16/90*", i requisiti di accesso al corso, i termini di scadenza delle domande di partecipazione, le modalità d'iscrizione e di selezione ai corsi per l'ammissione, il costo del corso per singolo utente, il diploma, l'attestato o certificazione di frequenza o altra certificazione rilasciata al termine del percorso formativo.

La tempistica per la pubblicizzazione dei corsi autorizzati può essere definita direttamente dal Soggetto attuatore<sup>9</sup>.

I materiali di pubblicizzazione devono sempre recare, accanto alla denominazione e logo del soggetto attuatore, la denominazione e logo della Regione Marche.

Ulteriori modalità operative inerenti l'attivazione e la gestione delle azioni formative libere e l'utilizzo del Catalogo Regionale saranno comunicate ai soggetti attuatori successivamente alla determina di autorizzazione.

## **ART. 13 – UTILIZZO DEL CATALOGO REGIONALE**

La formazione a catalogo può essere fruita anche con il sostegno economico di risorse pubbliche (voucher) da spendere direttamente presso le strutture formative.

Al catalogo fanno riferimento gli avvisi pubblici emanati dalla Regione Marche per l'attribuzione di voucher formativi, individuali o aziendali.

## **ART. 14 – VIGILANZA E SANZIONI**

La Regione Marche provvede ad esercitare la vigilanza e il controllo dell'attività formativa, anche con visite ispettive in loco, affinché venga svolta nel rispetto delle normative vigenti e dei criteri e delle modalità stabilite con le presenti disposizioni.

Nel caso in cui si riscontrassero irregolarità tali da configurare il venir meno delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione, la Regione Marche provvederà a sospendere o revocare l'autorizzazione medesima e la cancellazione dal Catalogo Regionale. Per quanto non meglio specificato si rimanda alle normative vigenti in materia.

## **ART. 15 - TUTELA DELLA PRIVACY**

I dati dei quali la Regione Marche entrerà in possesso a seguito delle presenti disposizioni saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme di cui al D.Lgs. 196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla sua gestione.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03:

- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente procedimento;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo alle presenti disposizioni;
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge o di regolamento;

---

<sup>9</sup> Nel rispetto del paragrafo 1.4 del Manuale, ultimo periodo.

- il titolare del trattamento è la Regione Marche;
- il responsabile del trattamento è il Dirigente della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e Servizi per il mercato del lavoro (Centri impiego);
- in ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi alla Regione Marche ed indirizzando ogni comunicazione in merito all'attenzione della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione e Servizi territoriali per il Mercato del lavoro (Centri impiego) della Regione Marche, indicando espressamente il riferimento al procedimento relativo presenti disposizioni.

## **ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento relativo alle presenti disposizioni è: Massimo Rocchi 071.8063546 (massimo.rocchi@regione.marche.it)

Il Dirigente della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e Servizi per il mercato del lavoro (Centri impiego) ha nominato per la gestione dell'intervento sui cinque territori provinciali, i responsabili di procedimento della gestione, di seguito indicati, ognuno con riferimento ai seguenti codici bando:

### **Sede Territoriale di Ancona:**

AUTFORMAN

Caprari Novella

Tel. 071.8063682 email: novella.caprari@regione.marche.it

### **Sede Territoriale di Pesaro-Urbino:**

AUTFORMPU

Urbinati Giuliana

Tel. 0721.3592950 email: giuliana.urbinati@regione.marche.it

### **Sede Territoriale di Macerata:**

AUTFORMMC

Deborah Mucci che si avvarrà del funzionario istruttore Moschini Alessandro

Tel. 0733.248844 email: deborah.mucci@regione.marche.it  
alessandro.moschini@regione.marche.it

### **Sede Territoriale di Fermo:**

AUTFORMFM

Mattioli Vittoria

Tel. 0734.232552 email: vittoria.mattioli@regione.marche.it

### **Sede Territoriale di Ascoli Piceno:**

AUTFORMAP

Di Mattia Marina

Tel. 0736.277402 email: marina.dimattia@regione.marche.it

Il procedimento amministrativo inerente è avviato il giorno successivo alla scadenza dei termini bimestrali per la presentazione delle domande.

L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla legge n. 241/1990 e s. m., è assolto di principio con la presente informativa.

Il procedimento dovrà concludersi entro trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei termini bimestrali per la presentazione delle domande mediante provvedimento espresso e motivato.



Qualora l'Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne dà comunicazione agli interessati.

Ogni informazione inerente le presenti disposizioni può essere richiesta, relativamente ai codici bando prescelti, ai Responsabili di procedimento sopra indicati.

## **ART. 17 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di formazione professionale.

## **ART. 18 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Resta ferma la facoltà per la Regione Marche, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare, le presenti disposizioni e i relativi allegati, prima della concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 16/1990 e l'inserimento nel Catalogo Regionale, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o nel caso di cambiamenti della normativa di riferimento, senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Marche.

## **ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni i seguenti allegati:

- Allegato A1 – domanda di partecipazione
- Allegato A2 – domanda di partecipazione in caso di ATI/ATS (Soggetto capofila)
- Allegato A3 – dichiarazione dei legali rappresentanti dei singoli soggetti partecipanti (partners) all'ATI/ATS.



REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE  
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE

*P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centro impiego)*

**ALLEGATO A1**

**DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 16/1990, DI AZIONI FORMATIVE E PER L'AMMISSIONE DELLE STESSE AL CATALOGO REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA A DOMANDA INDIVIDUALE (FORM.I.CA)**

Bollo € 16,00
------------------

REGIONE MARCHE  
Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione  
P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi territoriali  
per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri impiego)  
Sede di \_\_\_\_\_

**Oggetto: domanda per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 16/1990, di azioni formative e per l'ammissione delle stesse al catalogo regionale dell'offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.)**

**Codice Bando Siform:** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale  
rappresentante di \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'autorizzazione e l'ammissione al catalogo Form.i.ca. per i seguenti progetti:

- progetto formativo denominato: \_\_\_\_\_  
codice SIFORM n. \_\_\_\_\_ n. ore: \_\_\_\_\_ sede di svolgimento \_\_\_\_\_

*Replicare per il numero di progetti formativi*

a tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sulla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità:

### **DICHIARA**

- a) che il soggetto rappresentato è accreditato presso la Regione Marche, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la macrotipologia Formazione Superiore o Formazione continua con Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;  
*oppure*
- b) che il soggetto rappresentato in data \_\_\_\_\_ ha presentato alla Regione Marche la domanda di accreditamento per la macrotipologia Formazione Superiore o Formazione continua;
- c) che nei confronti del soggetto rappresentato non sono in atto provvedimenti di sospensione o revoca della condizione di accreditamento da parte della Regione Marche (*indicare solo se già accreditato*);
- b) di conoscere la normativa che regola l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo e le norme contenute nei *Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro* di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 04/06/2012 e nella Delibera della Giunta Regionale n. 1280 del 24.10.2016.
- c) di rispettare l'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

### **ALLEGA**

- il/i progetto/i formativo/i
- eventuali altri allegati

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e firma, per esteso e leggibile,  
del soggetto che presenta la domanda

\_\_\_\_\_

*Allegare copia, chiara e leggibile, del documento di identità del firmatario, ai sensi del DPR n. 445/2000.*



REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE

*P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione*

*e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri impiego)*

**ALLEGATO A2**

**DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 16/1990, DI  
AZIONI FORMATIVE E PER L'AMMISSIONE DELLE STESSE AL CATALOGO REGIONALE  
DELL'OFFERTA FORMATIVA A DOMANDA INDIVIDUALE (FORM.I.CA)**

(in caso di ATI o ATS costituita o da costituire)

**Soggetto Capofila**

Bollo

€ 16.00

REGIONE MARCHE  
Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione  
P.F. Istruzione Formazione Orientamento e Servizi  
Territoriali per la formazione e Servizi per il mercato del lavoro (Centri impiego)  
Sede di \_\_\_\_\_

**Oggetto: domanda per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 16/1990, di azioni formative e per l'ammissione al catalogo regionale dell'offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.)**

**Codice Bando Siform:** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in  
qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_

e quale capofila della  costituita ovvero  costituenda

- Associazione Temporanea di Impresa (ATI)
- Associazione Temporanea di Scopo (ATS)

**CHIEDE**

l'autorizzazione e l'ammissione al Catalogo Form.ica per i seguenti progetti:

- progetto formativo denominato: \_\_\_\_\_  
codice SIFORM n. \_\_\_\_\_ n. ore: \_\_\_\_\_ sede di svolgimento \_\_\_\_\_

*Replicare per il numero di progetti formativi*

a tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sulla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità:

### DICHIARA

- a) che il soggetto rappresentato è accreditato presso la Regione Marche, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la macrotipologia Formazione Superiore o Formazione continua con Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;  
*oppure*
- b) che il soggetto rappresentato in data \_\_\_\_\_ ha presentato alla Regione Marche la domanda di accreditamento per la macrotipologia Formazione Superiore o Formazione continua;
- c) che nei confronti del soggetto rappresentato non sono in atto provvedimenti di sospensione o revoca della condizione di accreditamento da parte della Regione Marche (*indicare solo se già accreditato*);
- d) di conoscere la normativa che regola l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo e le norme contenute nei *Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro* di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 04/06/2012 e nella Delibera della Giunta Regionale n. 1280 del 24.10.2016.
- e) di rispettare l'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- f) di volersi costituire (nel caso di costituenda ATI o ATS) per la realizzazione delle attività formative, in
  - Associazione Temporanea di Impresa (ATI)
  - Associazione Temporanea di Scopo (ATS)

Con i seguenti soggetti:

- 1) denominazione (o ragione sociale) \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_
- 2) denominazione (o ragione sociale) \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_
- 3) denominazione (o ragione sociale) \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

Alla presente allega la seguente documentazione:

- il/i progetto/i formativo/i
- eventuali altri allegati
- 

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e firma, per esteso e leggibile,  
del soggetto che presenta la domanda



REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE  
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE

*P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione e  
Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri impiego)*

**ALLEGATO A3**

**DICHIARAZIONE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DEI SINGOLI SOGGETTI PARTECIPANTI  
(PARTNERS) ALLA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA O ASSOCIAZIONE  
TEMPORANEA DI SCOPO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante di “ \_\_\_\_\_ ” con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_

con riferimento alle disposizioni per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 16/1990, di azioni formative e per l'ammissione delle stesse al catalogo regionale dell'offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.)

consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sulla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

a) di volersi costituire in:

- Associazione Temporanea di Impresa
- Associazione Temporanea di Scopo

con i seguenti soggetti:

- 1) denominazione (o ragione sociale) – \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_
- 2) denominazione (o ragione sociale) \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_
- 3) denominazione (o ragione sociale) \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

**b)** che il soggetto capofila di detta Associazione sarà il seguente: \_\_\_\_\_

- c) che il soggetto rappresentato è accreditato presso la Regione Marche, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la macrotipologia Formazione Superiore o Formazione continua con Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;  
oppure  
che il soggetto rappresentato in data \_\_\_\_\_ ha presentato alla Regione Marche la domanda di accreditamento per la macrotipologia Formazione Superiore o Formazione continua;
- d) che nei confronti del soggetto rappresentato non sono in atto provvedimenti di sospensione o revoca della condizione di accreditamento da parte della Regione Marche (*indicare solo se già accreditato*);
- d) di conoscere la normativa che regola l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo e le norme contenute nei *Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro* di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 04/06/2012 e nella Delibera della Giunta Regionale n. 1280 del 24.10.2016.
- e) di rispettare l'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e firma, per esteso e leggibile,  
del soggetto che presenta la domanda

\_\_\_\_\_